

Illegittimit  Autista Soccorritore Regione Basilicata

La CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio di legittimit  costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore), e, in particolare, degli artt. 1, comma I, lettera e), 2, 4, 5, e degli allegati A, B e C, della medesima promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 14 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 19 gennaio 2010 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2010.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche, a dimostrazione del suo assunto, singole disposizioni della legge in esame. In particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), che prevede che l'autista soccorritore svolga attivit  di «collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento», e l'art. 4, comma 1, dispone che lo svolgimento di tale attivit  debba avvenire «in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari professionalmente preposti all'intervento di soccorso». A parere dell'Avvocatura dello Stato, le citate disposizioni illegittimamente equiparano l'autista soccorritore ai professionisti sanitari.

Il medesimo motivo di censura   rivolto al combinato disposto dell'art. 5 e dell'allegato A, punto 1, lettere e) ed f), della legge regionale n. 37 del 2009, che prevede, tra le attivit  e le competenze dell'autista soccorritore, la possibilit  che egli si occupi del «mantenimento delle funzioni vitali» e ponga in essere le «procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente», di fatto autorizzando detto operatore a porre in essere attivit  a carattere sanitario che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista e afferiscono in maniera inequivocabile alle competenze delle professioni sanitarie.

 

Per leggere tutto il testo clicca [qu ](#)